

ORDINANZA N. 8 DEL 19/04/2024

OGGETTO:

DIVIETO DI VENDITA, SOMMINISTRAZIONE E INTRODUZIONE DI BEVANDE IN CONTENITORI DI VETRO E DI LATTINE, IN OCCASIONE DEGLI EVENTI CALENDARIZZATI NELL'ANNO 2024.

Premesso che:

- nel corso dei mesi di giugno, luglio e agosto, nel territorio comunale, si svolgeranno alcune manifestazioni che prevedono un notevole afflusso di pubblico, anche proveniente da paesi e province limitrofe;
- nel rispetto delle disposizioni emanate dal Dipartimento di Pubblica Sicurezza del Ministero dell'Interno, si è evidenziata la necessità di assumere specifiche misure a tutela dell'ordine, della sicurezza e dell'incolumità pubblica in occasione di eventi, per i quali è presumibile la presenza di un numero rilevante di persone su aree pubbliche;

Vista:

- la Circolare del Ministero dell'Interno Dipartimento della Pubblica Sicurezza n. 555/OP/0001991/2017/1 del 7 giugno 2017, trasmessa ai Sindaci dal Prefetto di Torino in data 19/06/2017, relativa all'accertamento delle imprescindibili condizioni di sicurezza, durante lo svolgimento delle pubbliche manifestazioni;
- la direttiva del Ministero dell'Interno nr. 11001/1811010 del 18 luglio 2018, avente ad oggetto "Modelli organizzativi e procedurali per garantire alti livelli di sicurezza in occasione di manifestazioni pubbliche" a firma del Capo di Gabinetto Prefetto Matteo Piantedosi;

Ritenuto che, effettivamente, durante le pubbliche manifestazioni la vendita ed il conseguente consumo su area pubblica di bevande in contenitori di vetro o in lattine, associati al contesto ambientale di affollamento ed all'euforia collettiva, possa far registrare l'uso improprio degli stessi, con la conseguente non corretta dispersione, nelle aree di consumo e nelle immediate vicinanze, di un elevato numero di bottiglie di vetro e di lattine, i cui frammenti, in caso di rottura, costituiscono serio pericolo per l'incolumità delle persone;

Dato atto peraltro che i partecipanti alle manifestazioni, possono giungere sul luogo di svolgimento delle manifestazioni, già in possesso di bottiglie di vetro o di lattine;

Ritenuto quindi che la garanzia dell'ordine, della sicurezza ed incolumità pubblica evidenziati nei capi che precedono rappresentino motivazioni idonee e sufficienti per disporre il divieto di somministrazione, vendita e consumo di qualsiasi bevanda in contenitori di vetro ed in lattine, durante lo svolgimento di manifestazioni di qualsiasi natura, su aree pubbliche;



Considerato che l'applicazione del presente provvedimento possa essere limitata a tutte le aree pubbliche o aperte al pubblico, in corrispondenza e in prossimità delle quali sono in corso manifestazioni:

Visti:

- il decreto legislativo 267/2000 e s.m.i. che all'art. 54 riconosce al Sindaco, quale Ufficiale di Governo, il potere di adottare provvedimenti, anche contingibili ed urgenti, al fine di prevenire ed eliminare pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;
- il Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza approvato con Regio Decreto 18 giugno 1931, nr. 773:
- il D.M. 5 agosto 2008, emanato dal Ministro dell'Interno ai fini della tutela dell'incolumità pubblica e della sicurezza urbana:
- il D.lgs, 267/2000, in particolare l'art. 7 bis, secondo cui, salvo diversa disposizione di Legge, le violazioni alle ordinanze adottate dal Sindaco comportano l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00

ORDINA

In occasione delle manifestazioni su aree pubbliche è fatto assoluto divieto:

- 1. Agli organizzatori delle manifestazioni, di somministrare bevande in bottiglie e recipienti di vetro, nonché in lattine;
- 2. Ai titolari di esercizi pubblici, di attività artigianali, e ai venditori ambulanti di somministrare e vendere per asporto, bevande in bottiglie e recipienti di vetro, nonché in lattine;
- 3. Ai titolari di esercizi commerciali di vendere a mezzo di distributori automatici;
- 4. A tutti gli avventori, di introdurre nell'area degli eventi, bevande soggette di cui sopra, sia per uso personale, sia con l'intento di distribuirle, anche se a titolo gratuito.

Il divieto si applica dalle ore 18.00, alle ore 01.00 di ciascun giorno, in cui sono previste manifestazioni.

AVVERTE

Che le violazioni alle suddette violazioni, comportano l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00 prevista dall'art. 7/bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, nr. 267.

L'inosservanza del presente provvedimento, sarà perseguita ai sensi dell'art. 650 del Codice Penale.

Gli organi di polizia, sono tenuti all'esecuzione ed alla vigilanza in ordine all'attuazione della presente ordinanza.

Avverso la presente ordinanza, chiunque ne abbia interesse, può proporre:

- ricorso gerarchico al Prefetto della provincia di Mantova, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio comunale:
- ricorso al TAR di Brescia, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione all'albo Pretorio comunale;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, per soli motivi di legittimità, entro 120 giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio comunale.



IL SINDACO Carlo Alberto Malatesta

documento sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.